

## **Introduzione ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/10**

### **Premessa**

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, come modificato dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135 “Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati” (di seguito anche “Decreto”), prevede, con l'art. 11, comma 1, che in Italia la revisione legale sia svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto, in attesa che la Commissione europea adotti i principi di revisione internazionali come sopra indicato, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), e adottati dal Ministero stesso, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con le associazioni e gli ordini professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

A seguito dell'invito a proporre manifestazioni di interesse per la stipula della convenzione con il Ministero dell'Economia e delle finanze pubblicato nel mese di luglio 2011, l'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL) sono risultati essere i soggetti ammessi alla convenzione finalizzata a definire le modalità di elaborazione, congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob, dei principi di revisione che i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali (di seguito anche il “Registro”) sono tenuti ad osservare nell'esercizio della revisione legale ai sensi del Decreto (di seguito anche la “Convenzione”).

### **Soggetti incaricati della revisione legale**

La revisione legale, svolta in conformità ai principi di revisione ISA Italia, è esercitata ai sensi di legge da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali. Nei casi espressamente previsti dagli artt. 2409 bis, comma 2, e 2477, comma 5, cod. civ., ai sensi dei quali lo statuto, in alcuni casi, può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale, i relativi componenti o il sindaco unico devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

### **Natura, finalità e struttura dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/10**

#### *Primo set dei principi ISA Italia*

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto, è stato elaborato un primo set di principi di revisione, tenendo conto di quelli emanati dagli organismi internazionali, adottati con Determina dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) in data 23 dicembre 2014. Tali principi sono stati

convenzionalmente definiti “principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 39/10” (o anche solo “ISA Italia”) e sono costituiti da:

- i principi di revisione internazionali (ISA) – versione Clarified 2009, dal principio n. 200 al n. 720 (di seguito anche “ISA Clarified”) – tradotti in lingua italiana dal CNDCEC nel corso del 2010 con la collaborazione di Assirevi e Consob e successivamente integrati dagli stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione, nell’ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano. Tali integrazioni sono operate nel rispetto della Policy Position dell’International Auditing and Assurance Standards Board “A guide for National Standard Setters that Adopt IAASB’s International Standards but Find it Necessary to Make Limited Modifications” (Luglio 2006);
- i principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified ed aventi ad oggetto:
  - a) le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (principio di revisione (SA Italia) n. 250B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”);
  - b) l’espressione, nell’ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (principio di revisione (SA Italia) n. 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza”).

Nell’ambito dei principi di revisione internazionali (ISA), il principio di revisione internazionale (ISA) n. 220 “Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio”, prevede che detto principio si basi sul presupposto che il soggetto incaricato della revisione sia tenuto al rispetto dell’ISQC 1 ovvero di disposizioni nazionali che prevedono regole stringenti almeno quanto quelle contenute nell’ISQC 1. Medesimi riferimenti sono contenuti nell’ISA Italia n. 220 “Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio”, al paragrafo 2.

Conseguentemente, in tale contesto, il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1 “Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e servizi connessi”, è stato tradotto in lingua italiana, nel corso del 2010, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi e Consob, dalla versione Clarified 2009, ed integrato, dagli stessi e dall’INRL, con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione nell’ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano. I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono pertanto tenuti ad osservare tale principio nell’esercizio della revisione legale ai sensi del Decreto.

I sopra citati principi di revisione sono entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente, ad eccezione del principio di revisione (SA Italia) n. 250B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale” in vigore dal 1° gennaio 2015. Inoltre, il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1 “Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e servizi connessi” è entrato in vigore dal 1° gennaio 2015.

### *Aggiornamenti successivi*

Con Determina del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) datata 15 giugno 2017, è stato emanato il nuovo principio di revisione (SA Italia) n. 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, in sostituzione della precedente versione del documento pubblicata con la citata determina del 23 dicembre 2014.

Il nuovo principio (SA Italia) n. 720B entra in vigore a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° luglio 2016.

Con Determina del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) datata 31 luglio 2017 prot. 157387 i principi ISA Italia sono stati ulteriormente aggiornati per tener conto di quanto segue:

- modifiche relative alle modalità di redazione della relazione di revisione introdotte dal citato Decreto Legislativo n. 135 del 17 luglio 2016 e, per gli Enti di Interesse Pubblico, dal Regolamento (UE) N. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;
- modifiche nei principi di revisione internazionali in materia di relazione di revisione, pubblicati dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) a gennaio 2015 nell'ambito del progetto “Reporting on Audited Financial Statements – New and Revised Auditor Reporting Standards and Related Conforming Amendments”<sup>1</sup>.

Al fine di riflettere nel corpo dei principi di revisione nazionali le modifiche nelle norme e nei principi di revisione internazionali, sono state elaborate le nuove versioni dei principi di revisione internazionali ISA Italia 260, 570, 700, 705, 706 e 710, in sostituzione delle precedenti versioni emanate con la citata determina del 23 dicembre 2014 ed è stato elaborato il nuovo principio di revisione (ISA Italia) n. 701 “Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente”<sup>2</sup>.

I nuovi principi di revisione internazionali ISA sono stati tradotti in lingua italiana dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi, dell'INRL e di Consob e successivamente integrati con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione, nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano, sempre nel rispetto della citata Policy Position dell'International Auditing and Assurance Standards Board.

Coerentemente con i periodi di decorrenza del D.Lgs. 135/16 e del Regolamento (UE) 537/14, tali principi entrano in vigore:

- per le società diverse dagli EIP, con riferimento alle revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 6 agosto 2016 o successivamente;

---

<sup>1</sup> All'esito di tale progetto, lo IAASB ha pubblicato i seguenti documenti: ISA 700 (Revised) Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements; New ISA 701, Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor's Report; ISA 705 (Revised), Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report; ISA 706 (Revised), Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor's Report; ISA 570 (Revised), Going Concern; ISA 260 (Revised), Communication with Those Charged with Governance. Sono inoltre stati oggetto di contenuta modifica (cosidetti “conforming amendments”) anche i seguenti altri principi di revisione internazionale: ISA nr. 210, 220, 230, 510, 540, 580, 600 e 710.

<sup>2</sup> I principi di revisione ISA Italia saranno oggetto di successivi aggiornamenti a seguito dei “conforming amendments” del citato progetto “Reporting on Audited Financial Statements – New and Revised Auditor Reporting Standards and Related Conforming Amendments” dello IAASB.

- per gli EIP, con riferimento alle revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17 giugno 2016 o successivamente.

Per le società diverse dagli EIP è consentita l'applicazione anticipata per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17 giugno 2016.

All'esito dell'articolata attività di elaborazione sopra sinteticamente descritta, i principi di revisione internazionali (ISA Italia), elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/10, sono pertanto costituiti dai documenti indicati nella tabella di riepilogo riportata in allegato alla presente introduzione.

\*\*\*

Con riferimento a tutti gli ISA Italia fin qui emanati, le considerazioni specifiche introdotte a livello nazionale e finalizzate a supportare l'applicazione, nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano, degli ISA sono state riflesse mediante l'inserimento di paragrafi caratterizzati dalla lettera (I) direttamente nel corpo dei principi nonché di note a piè di pagina caratterizzate dalla numerazione 0, -bis, -ter, ecc. rispetto a quelle indicate negli ISA, aventi la finalità di:

- a) chiarire e circostanziare, con riferimento agli incarichi di revisione legale conferiti ai sensi del Decreto, l'applicazione di alcune previsioni degli ISA nonché identificare, fra le opzioni previste negli ISA, l'opzione applicabile e, conseguentemente, identificare quelle disapplicate;
- b) fornire indicazioni specifiche con riferimento agli incarichi di revisione legale conferiti ai sensi del Decreto.

Da un punto di vista grafico, i paragrafi degli ISA che sono disapplicati sono evidenziati in grigio.

In alcune circostanze, non sono riportate le Appendici internazionali presenti negli ISA in quanto sostituite con specifiche Appendici (Italia), al fine di fornire al lettore esempi relativamente all'applicazione di alcune delle previsioni contenute negli ISA alla luce delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano. La sostituzione delle Appendici internazionali con le Appendici (Italia) è evidenziata in una nota a piè di pagina.

Al fine di favorire la fruibilità di lettura di tutto il set dei principi di revisione internazionali (ISA Italia), alcune considerazioni di portata generale volte a supportare l'applicazione degli ISA, e che vengono riprese nella maggior parte degli ISA Italia, sono illustrate unicamente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 "Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)" e riportate nel solo principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 "Formazione del giudizio e relazione sul bilancio". La valenza di tali considerazioni di portata generale è da intendersi estesa a tutti i principi di revisione internazionali (ISA Italia). Costituiscono esempi di tali considerazioni l'identificazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile in Italia ovvero la responsabilità degli amministratori (o di altro organo che svolge analoghe funzioni) in materia di redazione del bilancio.

Si precisa che i principi di revisione ISA rinviano ad alcuni documenti internazionali, quali ad esempio l'International Framework for Assurance Engagements, i principi di revisione internazionali (ISA) n. 800 "Special Considerations - Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks" e n. 805 "Special Considerations - Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement", che non fanno parte dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto, finalizzati all'emissione della relazione di revisione sul bilancio ai sensi dell'art. 14 del Decreto stesso. Pertanto i riferimenti a tali

documenti internazionali contenuti negli ISA Italia non trovano applicazione. Tale circostanza è identificata con un'apposita nota a piè di pagina che avverte il lettore.

Inoltre, i principi di revisione internazionali (ISA Italia) sono corredati da un Glossario (Italia), oggetto di aggiornamento in occasione dell'emanazione della Determina del 31 luglio 2017 prot. 157387, che contiene un elenco completo dei termini come definiti in tali principi e nel principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1, di cui alla successiva sezione della presente Introduzione.

Come più diffusamente illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.200, si sottolinea che, per una corretta applicazione, i soggetti incaricati della revisione legale devono fare riferimento al testo dei principi nella loro interezza, inclusa la sezione linee guida ed altro materiale esplicativo che sono rilevanti ai fini di una corretta applicazione delle regole dei principi di revisione internazionali (ISA Italia).

#### *Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche*

Da ultimo, si precisa che i principi di revisione internazionali (ISA) contengono considerazioni specifiche per le revisioni contabili nel settore pubblico. In Italia, il settore pubblico è definito secondo molteplici criteri e secondo numerose disposizioni normative.<sup>3</sup> Le responsabilità del revisore per il settore pubblico possono dipendere dal mandato di revisione ovvero da obblighi gravanti sulle amministrazioni pubbliche derivanti da leggi, regolamenti, o altre fonti normative, che possono riguardare un ambito più vasto o diverso rispetto a quello della revisione legale del bilancio svolta ai sensi del Decreto in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). A tale riguardo, è stato precisato che esula dalla Convenzione la trattazione degli aspetti della revisione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Conseguentemente i paragrafi contenuti nei principi di revisione internazionali (ISA), aventi ad oggetto considerazioni specifiche per le revisioni contabili del settore pubblico sono stati omessi sia nei principi di revisione internazionali (ISA Italia), sia nel principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1, di cui alla successiva sezione della presente Introduzione.

## **Allegato: Tabella di riepilogo dei principi ISA Italia**

---

<sup>3</sup> A questi fini, il settore pubblico deve intendersi definito ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della Legge n. 196 del 2009, includendo ogni ente incluso nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche comunicato dall'Istat entro il 30 settembre di ogni anno o comprese dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Sono escluse dall'ambito così definito le società, le associazioni e le fondazioni, nonché gli altri soggetti disciplinati dal Codice Civile.

<b>ISA Italia</b>				
<b>N.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Versione ISA di riferimento (documento internazionale)</b>	<b>Data entrata in vigore</b>	<b>RGS - Determina di pubblicazione</b>
200	OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE INDIPENDENTE E SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA Italia)	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
210	ACCORDI RELATIVI AI TERMINI DEGLI INCARICHI DI REVISIONE	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
220	CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
230	LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
240	LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
250	LA CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
250B	LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE		Per le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale svolte dal 1° gennaio 2015	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
260	COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE	Versione gennaio 2015	Per le società diverse dagli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 6 agosto 2016 o successivamente. Per gli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17 giugno 2016 o successivamente.	Prot. 157387 del 31 luglio 2017
265	COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE ED ALLA	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014

	DIREZIONE			
300	PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
315	L'IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPRESIONE DELL'IMPRESA E DEL CONTESTO IN CUI OPERA	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
320	SIGNIFICATIVITÀ NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
330	LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
402	CONSIDERAZIONI SULLA REVISIONE CONTABILE DI UN'IMPRESA CHE ESTERNALIZZA ATTIVITÀ AVVALENDOSI DI FORNITORI DI SERVIZI	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
450	VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
500	ELEMENTI PROBATIVI	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
501	ELEMENTI PROBATIVI – CONSIDERAZIONI SPECIFICHE SU DETERMINATE VOCI	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
505	CONFERME ESTERNE	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
510	PRIMI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE – SALDI DI APERTURA	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
520	PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
530	CAMPIONAMENTO DI REVISIONE	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014

540	REVISIONE DELLE STIME CONTABILI, INCLUSE LE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE, E DELLA RELATIVA INFORMATIVA	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
550	PARTI CORRELATE	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
560	EVENTI SUCCESSIVI	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
570	CONTINUITA' AZIENDALE	Versione gennaio 2015	Per le società diverse dagli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 6 agosto 2016 o successivamente. Per gli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17 giugno 2016 o successivamente.	Prot. 157387 del 31 luglio 2017
580	ATTESTAZIONI SCRITTE	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
600	LA REVISIONE DEL BILANCIO DEL GRUPPO – CONSIDERAZIONI SPECIFICHE (INCLUSO IL LAVORO DEI REVISORI DELLE COMPONENTI)	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
610	UTILIZZO DEL LAVORO DEI REVISORI INTERNI	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
620	UTILIZZO DEL LAVORO DELL'ESPERTO DEL REVISORE	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
700	FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO	Versione gennaio 2015	Per le società diverse dagli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 6 agosto 2016 o successivamente. Per gli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17 giugno 2016 o successivamente.	Prot. 157387 del 31 luglio 2017



701	COMUNICAZIONE DEGLI ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE CONTABILE NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE	Versione gennaio 2015	Per le società diverse dagli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 6 agosto 2016 o successivamente. Per gli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17 giugno 2016 o successivamente.	Prot. 157387 del 31 luglio 2017
705	MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE	Versione gennaio 2015	Per le società diverse dagli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 6 agosto 2016 o successivamente. Per gli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17 giugno 2016 o successivamente.	Prot. 157387 del 31 luglio 2017
706	RICHIAMI D'INFORMATIVA E PARAGRAFI RELATIVI AD ALTRI ASPETTI NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE	Versione gennaio 2015	Per le società diverse dagli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 6 agosto 2016 o successivamente. Per gli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17 giugno 2016 o successivamente.	Prot. 157387 del 31 luglio 2017
710	INFORMAZIONI COMPARATIVE - DATI CORRISPONDENTI E BILANCIO COMPARATIVO	Versione gennaio 2015	Per le società diverse dagli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 6 agosto 2016 o successivamente. Per gli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17 giugno 2016 o successivamente.	Prot. 157387 del 31 luglio 2017
720	LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE ALTRE INFORMAZIONI PRESENTI IN DOCUMENTI CHE CONTENGONO IL BILANCIO OGGETTO DI REVISIONE CONTABILE	Versione Clarified 2009	A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente	Prot. 100736 del 23 dicembre 2014
720B	LE RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE RELATIVAMENTE ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E AD ALCUNE SPECIFICHE INFORMAZIONI		A decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° luglio 2016	Prot. 129507 del 15 giugno 2017

	CONTENUTE NELLA RILEVAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI			
--	---	--	--	--

### **Diritti e autorizzazioni dell'IFAC**

*I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B - e l'(ISQC Italia) 1 rappresentano, con l'autorizzazione dell'International Federation of Accountants, la traduzione italiana, menzionata in precedenza, dei principi ISA e dell'ISQC 1 emanati dall'International Auditing and Assurance Standards Board e, come già indicato nella presente introduzione, comprendono alcune integrazioni operate in conformità al documento "A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB's International Standards but Find It Necessary to Make Limited Modifications" finalizzate a supportare l'applicazione di tali principi nell'ordinamento italiano. La riproduzione è consentita in Italia per finalità non commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell'Italia. Il testo approvato degli ISA e dell' ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall'IFAC. L'IFAC non assume responsabilità in ordine alla traduzione ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di pubblicazioni per finalità commerciale, si prega di rivolgersi all'IFAC tramite il seguente indirizzo: [permissions@ifac.org](mailto:permissions@ifac.org).*

*I principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B sono stati predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano non previste dagli ISA. Tali principi non sono stati predisposti né emanati dall'International Auditing and Assurance Standards Board.*